



32170/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO ROMIS
- Dott. FELICETTA MARINELLI
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. EMILIO IANNELLO
- Dott. ANDREA MONTAGNI

- Presidente - SENTENZA N. 1065/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 24978/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:

VICINI EMILIO N. IL 27/10/1926
COVILI ALBERTO N. IL 22/04/1938
CIRINO FRANCESCO N. IL 28/11/1936

avverso la sentenza n. 602/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 11/03/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Pompeo Viola, che ha chiesto lo
annullamento con rinvio;*

Udit i difensori Avv.: *Benu, Brani, Sinobbe, Scilia che hanno
chiesto il rigetto del ricorso;*

Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati in epigrafe in ordine a plurime violazioni dell'art. 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen. in danno di lavoratori in servizio presso lo stabilimento Sacelit e Nuova Sacelit, per aver loro cagionato asbestosi pleurica in relazione alle operazioni di manipolazione dell'amianto; nonché al reato di cui all'art. 449 cod. pen. per aver cagionato un disastro colposo consistito nella dispersione incontrollata delle polveri di amianto nello stabilimento e negli ambienti di vita quotidiana dei lavoratori, così cagionando la morte per asbestosi polmonare e/o mesotelioma pleurico e/o tumore polmonare o l'insorgenza di malattie professionali in danno di numerosi lavoratori. Con eventi verificatisi tra il 1970 ed il 2011. Il Giudice ha ritenuto estinti per prescrizione tutti i reati.

Agli imputati, che in diversi tempi hanno ricoperto l'incarico di Direttore dello stabilimento e responsabile in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, è stato contestato di aver colposamente ommesso di dotare lo stabilimento di appropriate misure di prevenzione per evitare o limitare il contatto dei lavoratori con la sostanza dannosa.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica. Si assume che la fattispecie di cui all'art. 449 c.p. è una fattispecie di danno che si consuma con uno degli eventi disastrosi presi in esame dalla norma. Mentre il successivo art. 450 c.p.p. fa riferimento al mero pericolo di disastro. Accertato che si è in presenza di un reato di evento, occorre stabilire quando il disastro si è consumato. Ciò avviene con la cessazione della lesione dell'interesse giuridico protetto, cioè fino a quando il reato continua a manifestare i suoi elementi. Nel caso di specie si è in presenza di numerosi eventi lesivi connessi all'asbesto e lo stesso sito ha continuato a sussistere, non bonificato, fino al 2007. Sino a tale data si è quindi protratto l'evento, con la conseguenza che il reato in esame non è prescritto.

La difesa dell'imputato Cirino ha presentato una memoria.

Il ricorso è infondato.

La pronuncia considera, quanto all'illecito in questione, che la fattispecie disastrosa si è concretata nella imponente dispersione di polveri di amianto che ha cagionato una elevata lesività e mortalità tra i lavoratori. La situazione è mutata a partire del 1975, epoca in cui sono state introdotte innovazioni precauzionali importanti, volte ad impedire la dispersione delle polveri.

— 2 — *Bluni* —

Il giudice ravvisa che si sia in presenza di reato permanente il cui evento di pericolo si esaurisce con la cessazione della condotta che ha dato luogo al mantenimento della situazione offensiva, epoca che può essere collocata nell'anno 1975, in concomitanza con gli interventi migliorativi sopra indicati. Da tale data decorre il termine prescrizionale che, dunque, è ampiamente decorso. In ogni caso, si aggiunge, l'attività aziendale è cessata nel 1993 con la conseguente chiusura dello stabilimento e con la conseguente interruzione del contatto dei lavoratori con l'amianto. Pure a voler considerare come dies a quo tale ultima data, l'illecito è comunque prescritto.

La pronunzia confuta la tesi accusatoria secondo cui il detto termine decorrerebbe quando la causa lesiva abbia prodotto interamente l'evento, comprendendo in tale nozione oltre all'evento pericoloso costituito dal disastro anche gli eventi lesivi subiti dai lavoratori. Si argomenta che si è in presenza di reato di pericolo e non di danno: l'offesa tipica consiste non già nella lesione effettiva del bene giuridico, come nei reati di danno, bensì nella sola messa in pericolo dello stesso bene giuridico oggetto di tutela. In breve, si è in presenza di evento di pericolo e non di danno.

Né rileva la circostanza accennata dal P.M. afferente alla bonifica dell'area, poiché l'illecito non afferisce alla pura e semplice presenza dell'amianto quanto al contatto della sostanza con i lavoratori.

Tale apprezzamento è palesemente ineccepibile. L'incriminazione costituisce fattispecie di pericolo che si esaurisce con la cessazione dell'attività rischiosa. E non vi è dubbio che quantomeno con la cessazione dell'attività industriale nel 1993 il pericolo tipico si è esaurito. L'argomentazione accusatoria tenta impropriamente di trasformare l'incriminazione in fattispecie di evento. Invece, non si deve confondere l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati. Peraltro gli stessi eventi, non solo non sono concretamente contestati, ma sono solo genericamente evocati.

L'impugnazione va quindi rigettata.

P q m

Rigetta il ricorso.

Roma 28 maggio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)



IL PRESIDENTE

(Vincenzo ROMIS)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 LUG. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TEERIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giulio Maria Teerio", written over the printed name and extending upwards into the date area.